



Prot.: 2051/INT/2020

Trieste, il 6 maggio 2020

TRIBUNALE DI TRIESTE

Ordine di servizio n. 7/2020

Il Presidente del Tribunale, anche quale Dirigente l'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste,

- ritenuta la necessità e l'urgenza, ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020, stante l'emergenza sanitaria e la necessità di dare esecuzione ai provvedimenti legislativi riguardante la gestione delle udienze civili e penale nonché l'accesso alle cancellerie approssimandosi la data del 12 maggio 2020 fissata per la prosecuzione dell'attività;
- premesso che il presente provvedimento ha vigenza **dalla data del 16 aprile 2020 e sino al 31 luglio 2020 e integra il precedente provvedimento del 18.3.2020 e le successive precisazioni** di concerto con l Presidente della Corte, i Presidenti di Sezione ed il Dirigente Amministrativo del Tribunale;
- sentiti il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, i Presidenti delle Camere Civili e Penali e le OO.SS.;
- informata l'Autorità sanitaria ex art. 83 comma VII lett. d) d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020) che non ha sollevato obiezioni;
- fermo restando che, sino a revoca o a sua modifica, quanto all'apertura all'utenza delle cancellerie, vigerà l'Ordine di Servizio n. 5/20 del Dirigente Amministrativo già postato sul sito del Tribunale ed aggiornamenti;
- premesso che questa Presidenza ha già con il provvedimento sopra richiamato ha regolato le modalità di trattazione dei processi ritenuti rivestire il carattere d'urgenza;

indica

le seguenti linee guida con efficacia dal 12 maggio p.v. compreso al 31 luglio 2020 salvo eventuale futura modifica o revoca sulla base del succedersi della normativa emergenziale

Principi comuni

1.- Tutti i processi e, segnatamente, quelli penali si terranno a porte chiuse (art. 83 comma VII lett. e), e senza la presenza di soggetti estranei al singolo processo, tirocinanti e praticanti procuratori compresi, tranne che per eccezionali esigenze.

2.- Nelle aree antistanti le aule d'udienza dovranno essere evitati ogni forma di assembramento di persone ed in ogni caso si dovrà assicurare la necessaria distanza fra giudici, assistenti, difensori e parti senza di che il magistrato è autorizzato a richiedere l'intervento dei Carabinieri in servizio ovvero a Personale del Pronto Intervento.

3.- In ogni caso i giudici, nella fissazione di future udienze, scadenzeranno i processi ad orari opportunamente distanziati fra loro in modo da assicurare, per quanto possibile, una loro non sovrapposizione temporale e così evitare inutili soste per l'utenza e per gli avvocati.

4.- Le Parti, pubblica e privata cui, in seno al singolo processo, è demandata la citazione di soggetti terzi (testimoni, consulenti, ecc.) ne disporranno la citazione a distanza di non meno di quindici minuti ciascuno ovvero a quella maggiore in relazione alla presumibile durata del loro esame.

5.- Le persone citate ed i difensori delle Parti private - ferma restando l'esigenza di rispettare i presidi sanitari normativamente fissati - non stazioneranno in attesa della chiamata del processo nelle aree antistanti le aule d'udienza se non in stretta prossimità temporale a tale chiamata.

6.- Durante le camere di consiglio che il giudice non anticipi essere presumibilmente di breve durata, le Parti pubblica e privata lasceranno al cancelliere d'udienza un proprio recapito telefonico al quale possano essere avvertite in prossimità della pronuncia dell'ordinanza o della sentenza.

7.- Durante la già prevista interruzione dell'udienza di un quarto d'ora ogni due ore l'aula verrà arieggiata con l'apertura di porte e finestre.

8.- L'igienizzazione degli ambienti è già stata effettuata e lo sarà bisettimanalmente secondo le disposizioni della Procura Generale e della Presidenza della Corte sulla base delle disposizione del Ministero e della Regione Friuli - Venezia Giulia.

9.- È prevista la sanificazione, ad ogni passaggio di mano degli apparecchi di amplificazione e riproduzione sonora installati nelle aule d'udienza e, a tal fine, saranno forniti opportuni presidi quali coprimicrofono monouso ovvero salviette igienizzanti.

10.- Ad ogni persona che farà ingresso nel Palazzo di Giustizia, come già previsto dalla Conferenza Permanente, sarà misurata la temperatura corporea da parte del personale di vigilanza all'ingresso.

11.- Ogni persona che farà ingresso nei locali del Palazzo di Giustizia, e così anche del Tribunale, dovrà far uso di mascherina.

12.- I prossimità delle aule d'udienza sono già stati installati, e saranno tempestivamente riforniti, distributori di gel igienizzante.

13.- Nelle cancellerie che hanno rapporti con il pubblico ogni tipo di documentazione sarà ricevuta ovvero consegnata tramite separatori in plexiglass.

14.- La richiesta di rilascio di copie urgenti o di esame dei fascicoli processuali sarà presentata a mezzo PEC con un preventivo appuntamento via e-mail con la cancelleria di riferimento: con lo stesso mezzo la cancelleria comunicherà l'entità dei diritti da corrispondere tramite la piattaforma PAGO P.A. (il pagamento dei diritti di copia potrà essere fornita dalla Parte anche con l'invio di copia del modello F23) e la data per il ritiro delle copie ove non siano state inoltrate al richiedente via PEC ovvero per l'esame del fascicolo processuale. Per le richieste motivate dall'urgenza il richiedente dovrà esplicitarne il motivo per consentire la sua valutazione da parte dei responsabili senza di che l'istanza verrà archiviata e potrà essere solamente ripresentata.

Gli indirizzi PEC sono i seguenti:

Civile ordinario: affaricivili.tribunale.trieste@giustiziacert.it;

Protezione internazionale: affaricivili.tribunale.trieste@giustiziacert.it;

Volontaria giurisdizione: giudicetutelare.tribunale.trieste@giustiziacert.it;

Fallimenti: le istanze pervengono via SIECID;

Gip: gipgup.tribunale.trieste@giustiziacert.it;

Dibattimento ed esecuzione penale: dibattimento.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Tribunale del Riesame: riesame.tribunale.trieste@giustiziacert.it

15.- L'art. 83 lett. a), b) e c) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 individua i procedimenti connotati dal carattere di urgenza, per quanto di rilievo del tribunale ordinario, e ad esso si fa rinvio.

La valutazione dell'urgenza, dei singoli processi civili, tale da integrare i presupposti del citato art. 83 comma III° lett. a) sarà demandata al Presidente della Sezione o in sua assenza dal Presidente del Tribunale. Nel caso di procedimenti penali la necessità di assumere con urgenza prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p. spetterà al giudice assegnatario o al presidente del collegio.

16.- Le comunicazioni di cancelleria saranno effettuate con iscrizione nel SICID, per le udienze civili, salvo che si tratti di comunicazioni da effettuare a persona non rappresentata dal legale e, per le udienze penali (i) con comunicazione via PEC al difensore di fiducia (valida per il difensore e l'imputato), (ii) al difensore di fiducia dell'imputato già dichiarato assente (valida per il difensore e l'imputato), (iii) al difensore d'ufficio, (iv) oltre, in quest'ultimo caso, all'imputato, nel domicilio eletto.

17.- Anche al fine di contenere al massimo l'afflusso di legali, di consulenti e periti, di ausiliari e di utenti alla cancelleria, il deposito di atti nei procedimenti penali è raccomandato avvenga tramite PEC ritenuto a tal fine equivalente al deposito effettuato personalmente.

18.- Le cancellerie saranno aperte al pubblico ed all'utenza secondo il prospetto che verrà adottato e comunicato dal Dirigente Amministrativo.

19.- Al fine di contenere l'afflusso di utenti e legali ed evitare ogni assembramento a conclusione dell'avvenuta sospensione *ex-lege* dell'attività giudiziaria, la presentazione di atti in cancelleria dovrà essere preventivamente – e preferibilmente - concordata previa appuntamento (v. circolare del Ministero della G. n. circ. 70897 del 2.5.2020 punto 3 lett. b).

Settore civile

1.- La trattazione dei procedimenti in genere potrà avvenire (i) per quelli per i quali non dovesse essere necessaria la presenza personale delle Parti con il deposito in via telematica dei relativi scritti da parte dei difensori e con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; (ii) per quelli per i quali dovesse rendersi necessaria la partecipazione delle Parti in videoconferenza utilizzando TEAMS oppure SKYPE for Business.

Ciascun magistrato per le udienze che si dovessero tenere con la presenza fisica delle Parti personalmente o di terzi dovrà utilizzare aule libere - da prenotare sul file Excel predisposto nella cartella condivisa - in modo da assicurare la necessaria distanza fra giudici, assistenti, legali e parti.

2.- Fermo restando quanto normativamente previsto in ordine alla trattazione dei processi urgenti 83 lett. a) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 i procedimenti civili non urgenti dovranno essere fissati (ed eventualmente posticipati) a data successiva al 31 luglio 2020.

La fissazione ed eventualmente il rinvio di udienze dovrà essere disposta, salvo motivate eccezioni, a mezzo PCT al fine di non gravare sulle cancellerie.

3.- I procedimenti non "urgenti" relativamente ai quali le Difese delle Parti dovessero presentare istanza congiunta di trattazione saranno trattati alla data originariamente prevista ovvero a quella successivamente calendarizzata.

4.- Le udienze civili si tengono, ove consentito dalla fase processuale, con deposito su SICID degli scritti difensivi, di eventuali allegati a verbale e delle relazioni dei consulenti tecnici e senza partecipazione personale dei difensori all'udienza (comma 7, lett. h) dell'art. 83). Quelle che richiederebbero la partecipazione di privati sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo quanto sopra disposto.

Dibattimento penale

1.- Le udienze dibattimentali collegiali, monocratiche e di Corte d'Assise si terranno secondo il calendario originariamente previsto salvo quanto si dirà appresso.

2.- Quanto alle **udienze collegiali** verranno celebrati in linea di massima i processi come originariamente calendarizzati mentre si rinverranno con decreto comunicato dalla cancelleria quelli che si trovassero in possibile conflitto fra loro quanto agli orari di celebrazione;

3.- Quanto alle **udienze con rito monocratico** verranno celebrati:

a) i processi che meritano una trattazione immediata (applicazione di pena, remissione di querela ecc.)

b) processi a carico di persone sottoposte a misure cautelari personali (a prescindere da una richiesta di parte e con partecipazione da remoto del detenuto, salvo parere contrario dello stesso o del suo difensore: in tale ultimo caso, se ne disporrà la traduzione);

c) processi in cui è già fissata udienza di discussione;

d) processi riguardanti reati del c.d. "codice rosso".

In ogni caso il singolo giudice indicherà alla cancelleria quali saranno i processi che verranno trattati con il loro rispettivo numero di R.G. e la cancelleria comunicherà detto elenco al Pubblico Ministero ed all'Ordine degli avvocati che si incaricherà di comunicarlo a sua volta ai suoi iscritti.

I restanti processi deve intendersi che saranno rinviati ad altra data cui seguirà l'opportuna comunicazione di cancelleria alle Parti.

4.- Le **udienze c.d. di smistamento** si terranno regolarmente e saranno limitate alla sola dichiarazione di assenza, senza apertura del dibattimento. Per esse è auspicabile compaia un solo difensore del Foro locale che si faccia carico di comunicare le date di rinvio ai colleghi.

5.- I procedimenti afferenti gli incidenti di esecuzione si terranno regolarmente.

6.- Si terranno regolarmente i processi di competenza del Tribunale del Riesame e quelli concernenti le Misure di Prevenzione.

7.- Quanto ai processi che si dovessero trattare, sia collegiali sia monocratici, salvo diversa indicazione, deve intendersi che si terranno gli incumbenti istruttori già programmati.

8.- Il deposito degli atti penali (istanze, impugnazioni, produzioni documentali non particolarmente corpose, nomine ed elezioni di domicilio) dovrà avvenire preferibilmente a mezzo PEC. Sono fatte salve le prescrizioni in tema di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione di cui agli artt. 582/II e 583 c.p.p.

9.- Le udienze dovranno essere tenute a porte chiuse (art. 472 c.p.p.) salvo particolari esigenze di pubblicità (art. 83 comma VII lett. e).

10.- I procedimenti con imputati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o in detenzione per altra causa, o in espiazione pena sono trattati in via telematica via SKYPE ovvero via TEAMS da remoto, solamente nel caso in cui vi sia consenso dell'imputato o del suo difensore (Art. 83 comma VII lett. 12 bis come novellato dal D.L. 30.4.2020) nel luogo di detenzione.

Eventuali interpreti assistono l'imputato recandosi direttamente nel luogo della sua carcerazione, salvo diversa autorizzazione da parte del magistrato ed, in tal caso, assistono all'imputato dal Tribunale.

GIP/GUP

- 1.- I processi già fissati si terranno in linea di massima regolarmente.
- 2.- I singoli magistrati assegnatari valuteranno la necessità di distribuire i processi all'interno della singola udienza assicurando che gli stessi siano intervallati da una pausa di quindici minuti almeno durante la quale l'aula dovrà essere arieggiata.
- 3.- Anche in dette udienze dovranno essere rispettate le misure di prevenzione sanitarie previste in termini generali (distanziamento sociale, uso delle mascherine, sanificazione dei microfoni).
- 4.- Le udienze che richiedessero la presenza di soggetti terzi dovranno essere rinviate se non urgenti a data successiva al 31.7.2020.
La valutazione dell'urgenza è demandata al singolo magistrato assegnatario che valuterà anche la praticabilità delle misure sanitarie di prevenzione disponendo, in difetto, il rinvio del processo.
- 5.- I procedimenti per i quali sia già concordata fra P.M. e Difensore, nella fase delle indagini preliminari, l'applicazione della pena saranno trattati senza la presenza dei legali a meno che il giudice non ritenga di non poter ratificare l'accordo nel qual caso le Parti saranno avvisate preventivamente dalla cancelleria.
- 6.- Nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. per i quali è normativamente necessaria la presenza delle Parti, i difensori, ove non avessero osservazioni da fare, potranno farsi sostituire per la discussione.

Ufficio del Giudice di Pace

All'Ufficio del Giudice di Pace si applicheranno tutti i presidi sanitari previsti per il Tribunale ordinario nella Conferenza Permanente e vale a dire:

- a) ad ogni persona all'ingresso dei locali sarà misurata da un addetto la temperatura;
- b) l'accesso ai locali sarà consentito solamente a persone munite di mascherina;
- c) sarà installato un adeguato numero di distributori di liquido igienizzante per le mani a disposizioni di tutti;
- d) sarà effettuata un'igienizzazione periodica degli ambienti;

- e) sino all'installazione dei previsti separatori in plexiglass la separazione fra l'utenza e le cancellerie verrà assicurata dalla frapposizione di un'ulteriore scrivania di fronte al bancone in modo da assicurare la distanza interpersonale.

Sino a quando tali misure non fossero adottate non si terranno udienze di sorta.

1.- Quanto alle udienze civili – premesso che il termine per la sospensione dell'attività giudiziaria è stato già prorogato al 30 giugno e lo sarà ulteriormente in virtù del DL. 30.4.2020 sino al 31 luglio e, sino a quella data si terranno solamente i processi senza la presenza di soggetti privati e per i quali entrambi i legali ovvero le Parti abbiano richiesto la trattazione in via d'urgenza.

Nel caso fosse una sola Parte a richiedere la trattazione la valutazione dell'urgenza competerà al singolo giudice assegnatario del fascicolo.

2.- Quanto alle udienze penali saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio i processi riguardanti imputazioni per art. 10 bis d.l.vo 286/98.

I restanti processi verranno trattati ove non sia necessaria la comparizione di testi o consulenti.

Nella trattazione di detti procedimenti il singolo magistrato avrà cura che siano distanziati di almeno quindici minuti l'uno dall'altro e che nell'intervallo l'aula sia arieggiata.

Eventualmente previa valutazione dell'urgenza nella trattazione (nei termini sopra previsti) potranno essere trattati ulteriori procedimenti ove le Parti lo richiedano espressamente ed ove sia possibile il rispetto delle misure di distanziamento sociale ed il rispetto degli altri presidi sanitari di cui alla premessa da parte di tutti i presenti.

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente Amministrativo ed ai Direttori delle singole cancellerie e al personale tutto, al Presidente degli Ordini professionali del Distretto, alle OO.SS. e che sia pubblicato sui siti internet del Tribunale e del Giudice di Pace di Trieste.

Allegato: prospetto dei provvedimenti già adottati in materia sanitaria.

Il Presidente del Tribunale

(dott. P.V. Reinotti)

P. Reinotti